



COMUNE DI CAMERI

Provincia di Novara

✉ Piazza Dante Alighieri, 25 - C.A.P.28062 - ☎ 0321.511622 FAX 0321.511660
E-MAIL anagrafe@comune.cameri.no.it PEC anagrafe.comune.cameri.no@legalmail.it

GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287;

Visto l'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sul riordinamento dell'albo dei giudici di Assise;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

INVITA

tutti i cittadini di ambo i sessi che, non essendo già iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a chiedere, **entro il 31 luglio del corrente anno**, l'iscrizione negli elenchi predetti.

Il modulo è disponibile sul sito del Comune di Cameri <http://www.comune.cameri.no.it> > Uffici > Elettorale > Iscrizione Albo Giudici Popolari o presso l'Ufficio Elettorale in Piazza Dante Alighieri, 25.

Dalla residenza municipale, li 23/05/2017

IL SINDACO
GALLI VALERIA

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287: Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 9: Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10: Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di appello

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12: Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.